



# COMUNE DI USINI

## Provincia di Sassari

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

( Approvato con determinazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO " PEPPINO SAU"

CIG Z1E36CA7A8

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo "Campo di calcio "Peppino Sau" finalizzata ad un uso pubblico sociale in armonia a quanto disposto dalla L.R. n. 17 del 17.05.1999 e al Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera C.C. n° 3 del 29.01.2016.

Il presente Capitolato d'Appalto è redatto in conformità alla normativa nazionale regionale in materia di appalti pubblici, D. Lgs. N. 50/2016 artt. 164 e seguenti .

**Importo a base di gara: € 2.600,00** (duemila seicento/00) annui soggetti solo ad aumento

**Criterio di aggiudicazione:** L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016

Non sono ammesse offerte in ribasso.

L'offerta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione verrà valutata, sulla base dei parametri indicati nel Bando:

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio sulla base dei suddetti parametri. In caso di parità prevarrà l'offerta economica. Nel caso in cui permanga la situazione di parità, si procederà con sorteggio pubblico.

La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.

#### ART.1

#### Soggetti Ammessi e requisiti

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla procedura oggetto del presente Bando

- 1) Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- 2) Enti di promozione sportiva;
- 3) Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo comunale e Regionale
- 4) Società e cooperative di servizi per attività sportive amatoriali, culturali, formative e ricreative;
- 5) I soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016

Oltre ai suddetti requisiti, per poter partecipare alla gara, le cooperative o società di servizi devono possedere i seguenti requisiti:

Essere in regola per quanto disposto all'art. 80 del D.lgs. 50/2016- (Motivi di esclusione)

**Requisiti di ordine generale ( art. 83 del D.lgs. 50/2016) solo per i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016**

- a) Requisiti di idoneità professionale:
  - Iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) Capacità economico – finanziaria:
  - Fatturato annuo, riferito alla gestione di strutture e/o impianti sportivi di importo non inferiore a quello posto a base di gara;
- c) Capacità tecniche professionali

Essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 80, del D.lgs. 50/2016

Essere in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei dipendenti

**ART.2**

**Durata**

La concessione avrà la durata di anni cinque dalla data di stipula della convenzione alla data della scadenza eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del DLG. 50/2016

**ART. 3**

**Tariffe**

Il concessionario, dell'impianto oggetto della presente procedura, dovrà, obbligatoriamente applicare le tariffe approvate dalla G. C. con deliberazione n. 58 del 09.06.2022 e nello specifico:

**CAMPO CALCIO**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| ORARIO DIURNO                       | € 35,00/ORA |
| ORARIO NOTTURNO                     | € 55,00/ORA |
| UTILIZZO STRUTTURA + DOCCE DIURNO   | € 45,00/ORA |
| UTILIZZO STRUTTURA + DOCCE NOTTURNO | € 65,00/ORA |

**Tariffe agevolate per associazioni locali**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| ORARIO DIURNO                       | € 15,00/ORA |
| ORARIO NOTTURNO                     | € 25,00/ORA |
| UTILIZZO STRUTTURA + DOCCE DIURNO   | € 25,00/ORA |
| UTILIZZO STRUTTURA + DOCCE NOTTURNO | € 35,00/ORA |

Il tariffario dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico

La riscossione delle già menzionate tariffe è a cura e a favore del Concessionario.

Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi sono esenti dal pagamento delle tariffe d'uso.

Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale e internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso dell'impianto gratuitamente.

È onere del Concessionario la tenuta di apposito registro nel quale saranno annotate le tariffe riscosse giornalmente l'importo e il creditore, tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta.

La mancata esibizione di detto registro o l'applicazione di tariffe non corrispondenti a quelle deliberate dalla G.C. Comporterà, dopo due richiami, la risoluzione della Convenzione.

## **ART.4**

### **Doveri del concessionario**

Il concessionario dovrà:

- ❑ Utilizzare l'impianto per le finalità per le quali è concesso;
- ❑ Prestare la propria collaborazione tecnico- organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell'anno;
- ❑ Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni, eventualmente, organizzate dal Comune;
- ❑ Praticare le tariffe agevolate per quegli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- ❑ Consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggono impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- ❑ Concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette alla tariffa di cui all'art.4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ❑ Assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene del lavoro (art. 81 del D.lgs. 81/2008);
- ❑ Adeguare il proprio piano di informazione e formazione degli utenti in funzione del Piano di sicurezza elaborato dal concessionario dell'impianto (D.V.R)
- ❑ Indicare il nominativo del Responsabile della sicurezza;
- ❑ Provvedere alla voltura dell'utenza per l'erogazione di energia elettrica e acqua potabile
- ❑ Eseguire le manutenzioni ordinarie dell'impianto, per manutenzioni ordinarie s'intende:
  - Pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi;
  - Pulizia delle tribune prima e dopo le manifestazioni in cui vi sia presenza di pubblico;
  - Riparazione e/o sostituzione di apparecchiature, tubature o pertinenze igieniche sanitarie anche in conseguenza ad atti vandalici;
  - Pulizia degli spazi interni e dell'area circostante agli spogliatoi;
  - Spazzolatura settimanale della superficie sintetica del campo di gioco con apposito macchinario dell'intaso da eseguirsi a velocità medio alta e nel senso di stesura dei rotoli. Tale spazzolatura dovrà essere più accurata nelle zone di maggior utilizzo (aree portieri e fasce di centro campo);
  - Bagnatura del campo per la durata massima di sette/otto minuti da eseguirsi, obbligatoriamente, successivamente alla spazzolatura settimanale;
  - Bagnatura del campo mezz'ora prima della disputa di ogni partita;
  - Il Concessionario, inoltre, per l'utilizzo del campo in erba sintetica è tenuto a rispettare e a far rispettare, dagli utilizzatori le seguenti prescrizioni tecniche:
    - 1) Sulla superficie sintetica e nelle vicinanze vige il divieto di fumo e dovrà essere assicurato, a cura del concessionario, tramite apposito servizio di controllo, che non vengano gettati sul campo da gioco rifiuti di alcun genere
    - 2) Sulla superficie sintetica è vietato il transito di mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate;
    - 3) Sulla superficie sintetica è vietato l'uso di acidi e/o solventi di alcun tipo. Il concessionario dovrà fare riferimento alla ditta produttrice del fondo sintetico per tutti gli aspetti tecnici riguardanti l'utilizzo della struttura, interventi di pulizia, uso di prodotti, detergenti e quant'altro;
    - 4) Sulla superficie sintetica è consentito l'utilizzo di scarpe da calcio regolamentari e da ginnastica, è assolutamente vietato l'utilizzo di scarpe per atletica leggera.
    - 5) Il Concessionario dovrà, inoltre provvedere a:
      - Sostenere la spesa per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile, a tale proposito dovrà provvedere, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula della convenzione, alla voltura a proprio nome di tutte le utenze e trasmettere all'Amministrazione comunale tutta la documentazione relativa a tale adempimento.
      - Assicurare la custodia dell'impianto;
      - Sostenere gli oneri derivanti dalla pulizia interna dei locali ed esterna delle aree di pertinenza dell'impianto sportivo;
      - Disporre, obbligatoriamente, all'interno della struttura di un apparecchio per l'arresto della fibrillazione ventricolare (defibrillatore);
- È consentita all'aggiudicatario la somministrazione di cibi e bevande in occasione di eventi sportivi previa autorizzazione da parte del SUAP comunale;

- Offrire la più ampia disponibilità nel caso in cui l'Amministrazione Comunale rilevasse la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto. Le decisioni, relativamente alle tempistiche, salvo lavori di indifferibile urgenza, verranno concordate fra le parti;
- Prestare massima attenzione nella gestione dei rifiuti che dovranno essere raccolti e conferiti con le modalità e nei giorni indicati nel calendario Comunale per lo smaltimento;
- ❖ Consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati tra le parti interessate;
- ❖ Mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;

#### **ART. 5 Sospensione**

La concessione in uso può essere sospesa temporaneamente dalla Giunta Comunale per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, spettacoli,) onerosi o gratuiti. Nei casi sopra descritti, la Giunta Comunale autorizza e provvede con congruo anticipo, a darne comunicazione al Concessionario, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe e il canone per l'utilizzo per manifestazioni extra sportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale.

Nel caso di sospensione, il soggetto organizzatore della manifestazione è responsabile verso la Amministrazione Comunale del corretto utilizzo dell'impianto nonché delle responsabilità derivanti dal successivo art.9

Per le sospensioni nulla è dovuto al Concessionario.

#### **ART. 6 Agibilità impianto**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi competenti.

#### **ART. 7 Risarcimento danni**

Il concessionario dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

#### **ART. 8 Polizze assicurative**

Il concessionario per la gestione è tenuto ad attivare:

1. Una polizza fidejussoria di assicurazione per eventuali danni agli impianti per il massimale di €. 1.000.000,00, nonché per danni a terzi (persone e/o cose) senza rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
2. Una polizza per la sicurezza dell'impianto, del pubblico e degli atleti per un massimale di €. 25.000.000;

Dette polizze dovranno avere validità per tutta la durata del contratto;

L'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

#### **ART. 9 Deposito cauzionale**

A garanzia del Contratto, il Concessionario dovrà stipulare polizza fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

#### **ART.10 Decadenza e revoca della concessione di gestione**

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. Morosità nei pagamenti dei canoni;
2. Uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento e dal Capitolato Speciale d' Appalto;
3. Ripetuta inosservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti;
4. Non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. Danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.
6. Mancata manutenzione ordinaria dell'impianto;
7. Tenuta indecorosa degli impianti a causa della irregolarità delle pulizie

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

### **Art. 11 Vigilanza e custodia impianti**

Il concessionario dovrà assicurare la vigilanza degli impianti a mezzo di proprio personale.

### **ART. 12 Pagamenti**

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo stabilito in sede di gara sulla base della percentuale di rialzo sull' importo posto a base d'asta di **€ 2600,00**.

Detto importo dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate.

Il Comune concede ulteriori dilazioni che dovranno essere definite in sede di Contratto.

Le modalità di pagamento, concordate con il concessionario dovranno, dallo stesso essere, rigorosamente rispettate.

Il mancato pagamento dei canoni dovuti alla scadenza stabilita nel Contratto comporterà l'applicazione di penali quantificate come segue:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ritardo di tre giorni   | €. 10,00  |
| Ritardo di sette giorni | €. 20,00  |
| Ritardo di 30 giorni    | €. 50,00  |
| Oltre 30 giorni         | €. 150,00 |

### **ART.13 Uso gratuito**

I gruppi sportivi scolastici potranno ottenere, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, concordemente con il concessionario, l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite promosse dalla scuola. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

### **ART.14 Vigilanza durante le manifestazioni**

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, il concessionario provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, il concessionario dovrà richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

### **ART.15 Oneri del concedente**

Sono a carico del Comune tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria e le spese di investimento e di miglioramento dell'impianto in termini di efficienza e funzionalità della struttura.

L'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che possano influire sullo svolgimento delle attività sportive, dovranno essere comunicate al Concessionario almeno un mese prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui l'intervento non presenti carattere d'urgenza, i tempi potranno essere concordato fra le parti al fine di non creare disagio all'attività sportiva già programmata.

Spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale la decisione sull'opportunità di effettuare lavori per l'ampliamento e miglioramento della struttura senza che il Concessionario possa, in alcun modo, opporsi o accampare alcun diritto.

**ART.16**  
**Controllo di gestione**

Il compito di vigilare sulla gestione degli impianti è affidato al Responsabile del servizio socio- culturale, mentre per quanto compete alla corretta manutenzione ordinaria dell'impianto la vigilanza è affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

**ART. 17**  
**Consegna dell'impianto**

La consegna dell'impianto è fatta all'inizio del decorso contrattuale al rappresentante del Concessionario con apposito verbale di consegna redatto congiuntamente dai funzionari del Comune a ciò delegati.

Dal verbale dovrà risultare lo stato attuale della consistenza degli arredi e attrezzature e dovrà essere controfirmato dal Responsabile della ditta, cooperativa, società o associazione sportiva concessionaria a cui dovrà essere consegnata copia.

**ART. 18**  
**Subconcessione**

E' consentito al Concessionario di utilizzare la struttura, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per l'attività sportiva di altre associazioni sportive che ne facciano richiesta per i tempi e i modi da concordare con l'Amministrazione e alle tariffe approvate dalla stessa.

Rimane in capo al Concessionario la responsabilità della gestione della struttura.

È fatto divieto al Concessionario di apportare innovazioni o effettuare cambiamenti nello stato dell'impianto, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Ogni opera che venisse realizzata dal Concessionario dell'impianto diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Concedente al termine della Convenzione.

**ART. 19**  
**Revoca della concessione**

Ogni infrazione al disposto delle condizioni della concessione, comporterà risoluzione immediata con Provvedimento di revoca da parte del Responsabile del servizio socio- culturale dell'atto della concessione e la riconsegna al Concedente dell'impianto sportivo di che trattasi con riserva di risarcimento danni a favore del Concedente.

**ART. 20**  
**Oneri fiscali**

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla concessione saranno poste, per intero, a carico del Concessionario.

**ART. 21**  
**Foro competente**

Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dalla esecuzione della concessione sarà competente il Foro di Sassari

Usini, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE**

*Dott. Antonio Brundu*